

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2899

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2004

—————

Modifica della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le agevolazioni tributarie, in materia di imposta di registro e di imposta ipotecaria, per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze, inerenti alla formazione o all'arrotondamento della cosiddetta «piccola proprietà contadina», sono previste ed applicate, da oltre 50 anni, in forza di disposizioni di legge aventi natura speciale e temporanea, modificate nel tempo e via via prorogate, quasi senza soluzione di continuità, sino all'ultima proroga al 31 dicembre 2004.

Infatti già il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, aveva concesso, per un periodo di quattro anni dalla sua entrata in vigore, una riduzione alla metà della normale imposta ipotecaria per le compravendite di fondi rustici acquistati da coltivatori diretti (articolo 1) e l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa per gli acquisti di fondi rustici da parte di cooperative di lavoratori agricoli e per le assegnazioni degli stessi ai soci (articolo 3), agevolazione poi estesa dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, agli atti di acquisto e di rivendita di terreni effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Successivamente, l'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, come modificata dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, prevedeva l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa per gli atti ivi elencati (tra i quali quelli di compravendita), posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, fino al 30 giugno 1960. Tale scadenza è stata poi prorogata dalla legge 5 ottobre 1960, n. 1154, che ha esteso le agevolazioni anche per i trasferimenti di case non situate sul

fondo ed anche censite in catasto fabbricati, nonché per l'acquisto di quote indivise di fondo rustico.

La legge 2 giugno 1961, n. 454, ha apportato modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ed ha stabilito che «L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, fatti a sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa...».

Tali agevolazioni sono state prorogate fino al 30 giugno 1983 dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, che ha esteso i benefici agli acquirenti di fondi rustici a termini del titolo I della legge stessa.

È poi seguita una serie di disposizioni di proroga dei termini, senza modifiche della disciplina, fino al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che, all'articolo 11, ha stabilito la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di decadenza dai benefici previsti in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice ed ha escluso la decadenza dai benefici per l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha proro-

gato al 31 dicembre 2004 il termine delle agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Si tratta quindi di un trattamento tributario che solo formalmente si configura come agevolazione temporanea, mentre di fatto risulta «a regime» da circa mezzo secolo.

Appare pertanto opportuno e coerente adeguare la normativa anche sotto il profilo formale a tale situazione, trasformando le agevolazioni in aliquote a regime (imposta in misura fissa di euro 129,11) nelle tariffe delle imposte di registro ed ipotecaria (si os-

serva che lo stesso è già avvenuto per i benefici fiscali cosiddetti per la «prima casa», le cui origini sono assai meno risalenti nel tempo).

In tale occasione appare altresì opportuno, sia per omogeneità, sia per maggior rigore sotto il profilo giuridico, fare riferimento alle fattispecie già descritte nell'articolo 1 della parte prima della Tariffa dell'imposta di registro e nell'articolo 1 della Tariffa dell'imposta ipotecaria, in luogo della elencazione di atti per i quali competono le agevolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, inclusi i fabbricati, anche non situati nel fondo ed anche censiti in catasto fabbricati, quando destinati alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate, ovvero quando destinati al ricovero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e degli animali occorrenti per la coltivazione, ovvero quando destinati alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, a favore di coltivatori diretti o di società semplici agricole i soci delle quali siano tutti coltivatori diretti, o di società cooperative agricole i soci delle quali siano tutti lavoratori agricoli, o di società semplici agricole costituite esclusivamente tra coltivatori diretti, qualora ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*sexies*): euro 129,11».

2. All'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo la nota II-*quinquies*) è aggiunta la seguente nota:

«II-*sexies*). 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura fissa minima all'acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze, devono ricorrere le seguenti condizioni al momento dell'atto di acquisto, la cui sussistenza deve essere accertata e certificata dal competente ispettorato dell'agricoltura:

a) l'acquirente o i soci delle società semplici agricole o delle cooperative agricole acquirenti devono essere persone che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra o all'allevamento o al governo del bestiame o alla silvicoltura o alla floricoltura, semprechè la forza lavorativa del nucleo o dei nuclei familiari non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;

b) l'acquirente non deve essere proprietario di altri fondi rustici, ovvero l'acquisto deve essere fatto per arrotondamento della proprietà rustica dell'acquirente, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera della sua famiglia o delle famiglie dei soci; il fondo oggetto di trasferimento deve essere idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale e, in ogni caso, in aggiunta ad eventuali fondi posseduti dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non deve eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; si considera fondo rustico anche la quota indivisa di terreno agricolo e relative pertinenze; l'acquisto può avere ad oggetto sia il diritto di proprietà, anche se gra-

vato da usufrutto o altro diritto reale di godimento, sia il diritto di enfiteusi, sia il diritto di usufrutto, quando l'acquirente possieda già la nuda proprietà o quando il coniuge o i suoi parenti in linea retta o comunque uno dei membri del nucleo familiare possieda già od acquisti contestualmente la nuda proprietà;

c) l'acquirente, nel biennio precedente all'atto, non deve avere venduto altri fondi rustici di superficie complessiva superiore all'ettaro, salvo casi particolari da esaminare da parte del competente ispettorato dell'agricoltura.

2. Lo stesso trattamento tributario si applica agli atti di acquisto e di rivendita di terreni effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA), nell'esecuzione della sua attività, già svolta dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e agli atti di acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione agraria a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. In luogo del certificato del competente ispettorato dell'agricoltura può essere prodotto un certificato provvisorio del medesimo ispettorato, che attesti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo.

4. Quando sia stata resa nell'atto di acquisto esplicita dichiarazione di voler conseguire il trattamento tributario di cui alla presente nota e nei successivi trenta giorni non sia stato prodotto né il certificato provvisorio, né quello definitivo, è dovuta la normale imposta di registro, ma non è precluso il diritto al rimborso, se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti presentino apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, corredata dal certificato definitivo attestante l'esistenza dei requisiti fin dal momento della stipula dell'atto.

5. Decade, in tutto o in parte, dal beneficio dell'applicazione dell'imposta in misura fissa minima l'acquirente che, prima del decorso

di cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente, in tutto od in parte, il fondo o i diritti su di esso acquistati, ovvero cessa volontariamente dal coltivarlo direttamente o adibisce i fabbricati pertinenziali ad uso diverso dalla destinazione rurale. Decade altresì dal beneficio l'acquirente che non produca al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro tre anni dall'acquisto, il certificato definitivo del competente ispettorato dell'agricoltura, attestante la sussistenza al momento dell'acquisto dei requisiti e delle condizioni per usufruirne.

6. In tutti i casi di decadenza deve essere presentata la denuncia di cui all'articolo 19 del presente testo unico, nei termini ivi previsti, e il pagamento della relativa imposta complementare, con le aliquote ordinarie, deve essere eseguito nel termine di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico».

3. La nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Nota. L'imposta si applica nella misura fissa di euro 129,11 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e sesto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

